

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CER Comunità Collinare del Friuli - San Daniele 1"

Denominazione, sede e scopo

### Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "CER Comunità Collinare del Friuli - San Daniele 1" (Acronimo CER CCF-SD-1)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

### Art. 2

L'Associazione ha sede in comune di San Daniele del Friuli (UD) presso la sede municipale di Via Del Colle n. 10.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 13, è a tempo indeterminato.

### Art. 3

L'Associazione "CER Comunità Collinare del Friuli - San Daniele 1", nel rispetto delle normative vigenti di settore ed eventuali futuri aggiornamenti, ha ad oggetto principale la costituzione di comunità energetiche rinnovabili contemplate dall'art. 42 bis del D.L. 162/2009 convertito nella Legge 8/2020. Si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- promuovere, in accordo con le istituzioni locali, la fondazione di fonti di energia rinnovabile;
- promuovere attività culturali mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di

energia;

- fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità territoriale ove opera;

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La partecipazione all'associazione non può costituire attività commerciale e/o industriale principale degli associati.

L'associazione può tuttavia svolgere direttamente o tramite terzi le seguenti ulteriori attività:

- organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

- stimoli, ideazione, sviluppo, sperimentazione e partecipazione a modelli di gestione finalizzati alla generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili e relative applicazioni tecnologiche;

- supporto ad attività di ricerca nel settore delle fonti di energia rinnovabili (FER);

- pianificazione territoriale, promozione, messa in opera e assistenza a progetti pilota finalizzati alla valorizzazione delle FER;

- promozione e diffusione delle attività gestite in seno alla associazione;

- costituzione di partnership nazionali ed internazionali con enti pubblici e privati per lo sviluppo integrato delle attività dell'associazione;

- altri servizi comunque correlati all'attività principale

dell'associazione riassunta negli precedenti punti;

- raccolta fondi mirati al finanziamento dello scopo sociale dell'associazione entro i limiti di legge e sulla scorta regolamentare di apposito regolamento;

- aderire a cooperative, consorzi ed altri organismi aventi attività affini;

Sono tassativamente vietate nel contempo:

- la raccolta di risparmio tra il pubblico;

- svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di specifici requisiti, autorizzazioni ed iscrizioni;

#### Patrimonio ed esercizi sociali

##### Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;

- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;

- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;

- da eventuali fondi di riserva;

- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);

- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

##### Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 aprile di ogni anno il C.D. predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

##### Soci

##### Art. 6

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le micro, piccole e medie imprese, gli enti territoriali pubblici e privati che producono e/o consumano energia rispondenti ai requisiti di cui all'art. 42 bis del D.L. 162/2019 convertito nella Legge 8/2000 che condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D. e tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica. I soci onorari possono anche non essere consumatori e/o produttori di energia nel contesto della "CER Comunità Collinare - San Daniele del Friuli I", non percepiscono emolumenti, non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia, non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili. Partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato per il coordinamento di specifiche attività di alto profilo intellettuale inclusa la gestione di rapporti con enti e istituti di ricerca.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

#### Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.

E' considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

#### Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma

solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

#### Organi di Amministrazione

##### Art. 9

Gli organi della "CER Comunità Collinare del Friuli - San Daniele 1" sono:

- L'Assemblea degli associati (AA);
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo (C.D.);
- Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

#### Assemblea dell'Associazione

##### Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al

proprio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere  
del Consiglio Direttivo

#### Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e

delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il C.D. nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere. Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori. Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità ed dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.



#### Art. 12

Il Comitato tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal vice presidente del C.D. e dai soci onorari. Sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti ed istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

#### Scioglimento

#### Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### Norme generali

#### Art. 14

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.